



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 18 marzo 2020

Alle Aziende TPL

L o r o S e d i

Informativa n. 008/20

OGGETTO: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo u.s., è stato pubblicato il D.L. in oggetto (All. 1).

Rinviano al documento allegato per una disamina più approfondita degli interventi adottati, di seguito illustriamo le principali novità in materia giuslavoristica.

➤ **Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (Art. 19)**

A fronte della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, viene riconosciuta la possibilità di ottenere, per periodi decorrenti dal 23 febbraio u.s. e fino al mese di agosto 2020, il trattamento di cassa integrazione ordinaria o l’accesso all’assegno ordinario per la durata massima di 9 settimane.

In particolare, i datori di lavoro potranno presentare domanda di Cigo o di accesso al Fondo di solidarietà di settore utilizzando la specifica causale “*emergenza COVID-19*”, in deroga all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 e senza obbligo di accordo, ove previsto, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Non trovano, inoltre, applicazione i termini di cui all’art. 15, comma 2¹, e 30, comma 2², del medesimo decreto legislativo.

¹ Art. 15, co. 2, D.Lgs. n. 148/2015: “*La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento*”.

² Art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 148/2015: “*La domanda di accesso all’assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa*”.



Vengono, inoltre, prolungati i termini di presentazione della domanda, che deve essere avanzata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e che non è soggetta alla verifica dei requisiti e delle causali di cui all'art. 11³ del succitato decreto legislativo.

I periodi di Cigo o di assegno ordinario concessi in ragione della causale suddetta non sono considerati ai fini del calcolo della durata di erogazione della cassa ordinaria o dell'assegno ordinario di cui all'art. 30, comma 1, e di quella complessiva di 24 e 36 mesi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Non troverà, altresì, applicazione l'art. 39 dello stesso decreto legislativo e, dunque, anche il regime di anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro (art. 7, commi da 1 a 4 del D.Lgs. n. 148/2015), con possibilità per le aziende di chiedere il pagamento diretto.

Infine, per i periodi di intervento del Fondo non si applicherà il contributo addizionale previsto dall'art. 5 e dall'art. 33, comma 2, in caso di ricorso alle misure di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Ai lavoratori interessati dalle misure – che devono risultare alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio u.s. – non si applica, inoltre, il requisito dell'anzianità lavorativa di 90 giorni⁴.

Le prestazioni di cui sopra, soggette a monitoraggio da parte dell'Inps, sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020.

➤ **Congedo e indennità per i lavoratori del settore privato (Art. 23)**

In ragione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, a decorrere dal 5 marzo 2020, viene introdotta la possibilità per i lavoratori del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni di ottenere un congedo di 15 giorni, fruibili sia in maniera frazionata che continuativa, durante il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Detti periodi sono, inoltre, coperti da contribuzione figurativa.

E', inoltre, prevista la conversione, nel congedo in parola, dei periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. fruiti durante il suddetto periodo di sospensione, con diritto al trattamento indennitario di cui al

³ Art. 11 D.Lgs. n. 148/2015: "Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato".

⁴ Art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 148/2015: "I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili".



precedente capoverso. Detti congedi, dunque, non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione di detto congedo è riconosciuta alternativamente - e sempre nella misura complessiva di 15 giorni - ad entrambi i genitori a condizione che uno dei due non stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero non risulti disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica nel caso di figli affetti da handicap grave, ferma restando, peraltro, l'estensione dei giorni di permesso ex art. 33 l. n. 104/1992 e s.m.i. che verrà illustrata a seguire.

Infine, per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni e che non si trovino in una delle condizioni che escluderebbero la percezione del congedo in parola (godimento di strumenti di sostegno al reddito o genitore non lavoratore) è prevista la possibilità di assentarsi da lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza diritto all'indennità e alla contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

Le misure suddette trovano applicazione anche in favore dei genitori affidatari.

In alternativa al congedo indennizzato, è prevista, altresì, la possibilità di ottenere un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo di € 600,00, che viene erogato mediante il libretto di famiglia.

Per accedere ai suddetti benefici, i lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda accedendo al portale Inps.

I benefici in parola sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

➤ **Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 l. n. 104/1992 e s.m.i. (Art. 24)**

Nel limite massimo di 553,5 milioni di euro per il corrente anno, il numero dei giorni di permesso ex art. 33 l. n. 104/1992 e s.m.i. è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

➤ **Misure per i lavoratori del settore privato sottoposti a sorveglianza attiva (Art. 26)**

Il decreto-legge chiarisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è considerato come malattia ai fini del trattamento economico e non è computato ai fini del periodo di comporto.

A tal fine e ad eccezione del caso in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il medico curante redige il certificato di malattia inserendo gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla sorveglianza attiva. Per i periodi precedenti all'entrata in vigore del D.L., sono considerati validi anche i



certificati di malattia trasmessi in assenza del provvedimento di quarantena o sorveglianza attiva.

Fino al 30 aprile, ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché a quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero ex art. 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Lo Stato si farà carico, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per il corrente anno, dei conseguenti oneri, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia (es. impiegati).

➤ **Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale ed assistenziale (Art. 34)**

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini decadenziali relativi alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Tale sospensione si applica anche al decorso della prescrizione.

➤ **Disposizioni in materia di lavoro agile (Art. 39)**

Fino alla data del 30 aprile 2020, ai lavoratori disabili che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, viene riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, viene introdotto un diritto di precedenza nella concessione del lavoro agile in favore dei lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie per i quali residui una ridotta capacità lavorativa.

➤ **Sospensione dei Comitati centrali e periferici dell'Inps (Art. 41)**

Fino al 1° giugno 2020, in ragione della sospensione delle attività dei comitati centrali e periferici dell'Inps, la concessione delle prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore, di cui al D.Lgs. n. 148/2015, viene affidata ai Presidenti dei rispettivi Comitati Amministratori, che vengono, così, nominati Commissari.

➤ **Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (Art. 44)**

Per i lavoratori che in, conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro viene istituito – nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020 – un apposito Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, diretto a garantire il



riconoscimento di una indennità. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

➤ **Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (Art. 46)**

Viene precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di riduzione collettiva del personale di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e s.m.i. e, per il medesimo periodo, viene prevista la sospensione di quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse.

Per il medesimo periodo viene inibita, altresì, la possibilità ai datori di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo.

➤ **Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (Art. 61)**

Viene estesa a diversi settori – tra cui quelli di nostro interesse – la sospensione dai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, con possibilità di effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Inoltre, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.

➤ **Premio ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro (Art. 63)**

Per il mese di marzo, in favore dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, viene previsto un premio del valore di € 100,00 – che non concorre al reddito – da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel medesimo mese.

I sostituti d'imposta riconoscono automaticamente il suddetto incentivo con la retribuzione di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, per poi portare a compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO

Omero Marco Caparelli